

REGOLAMENTO DEL PERCORSO ORDINAMENTALE AD INDIRIZZO MUSICALE

A partire dall'anno scolastico ... è presente nella nostra scuola un (*oppure: due, tre, ecc.*) corso ad indirizzo musicale che prevede lo studio di¹ differenti specialità strumentali:.....²

Attraverso il presente regolamento si dà attuazione a quanto previsto dall'art. 6 del Decreto interministeriale 176/22 che prevede l'istituzione, a decorrere dall'a.s. 2023/24, dei percorsi ordinamentali a indirizzo musicale

Oppure

A decorrere dall'a.s. 2023/24 nella nostra scuola è stato istituito il percorso ordinamentale ad indirizzo musicale che prevede lo studio di quattro differenti specialità strumentali:³. Con il presente regolamento si dà attuazione a quanto previsto dall'art. 6 del Decreto interministeriale 176/22.

Art. 1

Finalità

1. Nel più ampio quadro delle finalità della scuola secondaria di primo grado e del progetto complessivo di formazione della persona, attraverso il percorso ordinamentale a indirizzo musicale, la scuola si propone di conseguire le seguenti finalità:
 - ampliare la conoscenza dell'universo musicale,
 - integrare aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali,
 - facilitare l'approccio interdisciplinare alla conoscenza,
 - favorire l'integrazione della pratica con la formazione musicale generale,
 - fornire allo studente gli strumenti per progredire nella maturazione e nella consapevolezza delle proprie inclinazioni e potenzialità in una prospettiva orientativa,
 - fornire ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazione di svantaggio,
 - avviare gli studenti a sostenere un'esibizione pubblica controllando e gestendo la propria emotività
 - abituare i ragazzi a creare, a condividere, a verificare e ad accettare le regole, a rispettare le idee degli altri e ad accoglierle in senso costruttivo, a recepire la possibilità di cambiamento dei ruoli e ad essere autonomi nel gruppo stesso.
 - (*aggiungere altre voci oppure integrare o eliminare alcune delle precedenti*)

Art. 2

Identità e organizzazione generale del percorso

1. Il percorso ordinamentale a indirizzo musicale costituisce parte integrante del Piano triennale dell'offerta formativa, in coerenza con il curriculum di istituto e con le Indicazioni nazionali per il curriculum.
2. La scuola considera l'integrazione dell'insegnamento dello strumento musicale con la disciplina di musica quale elemento distintivo del percorso formativo, promuovendo la piena collaborazione e un elevato grado di co-progettazione tra docenti di Musica e quelli di Strumento.

¹ Indicare il numero

² Elencare le specialità strumentali. Indicare i casi di più cattedre della medesima specialità strumentale.

³ Elencare le specialità strumentali.

3. Coerentemente, l'organizzazione del percorso è caratterizzata dalla massima unitarietà organizzativa e didattica dei gruppi e sottogruppi, anche al fine di consentire la partecipazione dei docenti alle attività degli organi collegiali secondo le modalità definite dall'art. 4.

Art. 3

Organizzazione oraria del percorso⁴

1. Le attività del/i percorso/i ordinamentali ad indirizzo musicale si svolgono in orario pomeridiano (*oppure: ...*) e si articolano in:
 - lezioni individuali di strumento
 - lezioni di musica da camera per piccoli gruppi strumentali
 - lezioni di orchestra
 - lezioni di teoria e lettura della musica.
2. I docenti di strumento nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno scolastico (1° settembre) e l'avvio delle lezioni concordano il giorno della settimana in cui saranno effettuate sia le lezioni collettive di strumento che quelle di teoria e lettura della musica. Concordano altresì gli orari per le medesime attività che devono coincidere per gli studenti dello stesso gruppo. Le attività strumentali collettive possono essere svolte o intensificate in specifici periodi dell'anno scolastico.
3. Le ore di insegnamento sottratte quelle definite al comma 2 sono ripartite dai docenti tra gli studenti del sottogruppo strumentale per le ulteriori attività, tenuto conto che
 - ogni studente ha diritto complessivamente a tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali, riferite alle attività di cui al comma 1,
 - i docenti modulano nel triennio l'orario aggiuntivo a condizione di rispettare comunque la media delle tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali,
 - tali ore costituiscono parte integrante dell'orario annuale personalizzato dello studente che si avvale dell'insegnamento dello strumento musicale e concorrono alla determinazione della validità dell'anno scolastico
4. L'orario così definito viene inserito nel piano annuale delle attività di cui all'art. 28 del CCNL 29/11/2007,

Articolo 4

Partecipazione dei docenti alle attività degli organi collegiali

1. Nell'ambito del piano annuale delle attività di cui all'art. 28 del CCNL 29/11/2007 e comunque entro il 15 settembre di ciascun anno scolastico, l'orario settimanale delle lezioni per l'intero l'anno scolastico è programmato e comunicato agli studenti per consentire la partecipazione alle attività collegiali dei docenti di strumento musicale.
2. Eventuali modifiche di tale orario e per non più di due volte nell'anno scolastico, devono essere comunicate ai docenti e agli studenti con un preavviso di almeno 15 giorni. In caso contrario il docente è esonerato dalla partecipazione all'attività collegiale.
3. Nel caso in cui la modifica del calendario riguardi gli scrutini intermedi o finali, il docente è tenuto a parteciparvi senza obbligo di recupero delle eventuali lezioni non effettuate.

Art. 5

Iscrizione ai percorsi

1. La volontà di frequentare i corsi di ordinamento ad indirizzo musicale è espressa all'atto dell'iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado.

⁴ Modificare l'articolo in relazione alle esigenze della scuola

2. È possibile indicare sul modulo di domanda l'ordine di preferenza relativo alla scelta dello strumento.
3. L'ordine scelto dalla famiglia è orientativo ma non vincolante per l'assegnazione dello strumento, in quanto sarà la Commissione esaminatrice a provvedere all'assegnazione, previa prova orientativo-attitudinale di cui al successivo art. 7.
4. L'iscrizione ai percorsi a indirizzo musicale, qualora accolta, impegna lo studente alla frequenza per l'intero triennio.
5. Per l'iscrizione agli anni successivi si applica quanto previsto dall'art. 10

Art. 6

Posti disponibili

1. La distribuzione omogenea degli studenti nei diversi gruppi strumentali è indispensabile per garantire la continuità nel tempo dell'offerta formativa in ambito musicale ed è in funzione della musica d'insieme intesa come didattica caratterizzante del percorso.
2. Entro la data di effettuazione della prova orientativa attitudinale è reso noto il numero massimo di posti disponibili per la classe prima nel rispetto dei parametri numerici fissati dalle vigenti norme per la costituzione delle classi. Entro la medesima scadenza sono indicati il numero massimo e quello minimo di posti per ciascuna specialità strumentale che *non può essere inferiore a (tre) e superiore a (otto)*.
3. Per le classi successive *il numero minimo di posti per ciascuna specialità strumentale è pari a (due) e il numero massimo è (sette)*.

Art. 7

Prova orientativo – attitudinale. Criteri di valutazione

1. Per l'accesso al percorso è prevista un'apposita prova orientativo-attitudinale predisposta ed espletata da una Commissione presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, composta da almeno un docente per ognuna delle specialità strumentali previste e da un docente di musica.

Oppure nel caso di nuova istituzione

Per l'anno scolastico.....⁵ ai fini dell'accesso al percorso, è prevista un'apposita prova orientativo-attitudinale predisposta ed espletata da una Commissione presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, composta dai docenti di Musica titolari presso la scuola.

Per gli anni successivi la prova orientativo-attitudinale è predisposta ed espletata da una Commissione presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, composta da almeno un docente per ognuna delle specialità strumentali previste e da un docente di musica.

2. La prova orientativo-attitudinale viene effettuata nei termini previsti dalla normativa nazionale
3. La prova tiene conto di una serie di capacità in ordine progressivo di difficoltà utile per determinare il punteggio così come indicato nella griglia di valutazione. Il punteggio finale è espresso in centesimi. A parità di punteggio, l'ammissione al percorso è determinata da un sorteggio.
4. La prova orientativo-attitudinale si articola nel seguente modo:

⁵ Indicare l'a.s. dell'attivazione di un nuovo percorso

a) breve colloquio preliminare, dal quale si possano ricavare elementi indicativi sulle motivazioni che hanno indotto lo studente a scegliere il percorso ad indirizzo musicale e lo studio di uno strumento in particolare. *Max 10 punti*

b) prova ritmica

c) prova uditiva (memoria, riproduzione e intonazione melodica)

d) prova di coordinamento psicomotorio

Le prove di cui ai punti b), c) e d) sono articolate in *tre (oppure: ...)* sottoprove di progressiva difficoltà e prevedono una valutazione complessiva da *1 a 30 punti*.

I candidati già avviati allo studio della musica o di uno strumento in particolare, possono eseguire un brano a loro scelta, sempre che lo richiedano espressamente.

5. Al termine viene stilata una graduatoria per ogni strumento musicale. Ciascun studente è inserito nelle quattro graduatorie, ma con punteggio differenziato. Nelle graduatorie pubblicate all'albo della scuola gli allievi figurano esclusivamente in quelle dove avranno conseguito la migliore valutazione.
6. Gli studenti con disabilità certificata effettuano prove differenziate solo nel caso in cui quelle predisposte per gli altri candidati siano incompatibili con la disabilità personale. L'ammissione alla frequenza del percorso ad indirizzo musicale è effettuata nell'ambito delle vigenti disposizioni sulla costituzione delle classi con studenti disabili.
7. Gli studenti con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) effettuano prove differenziate solo nel caso in cui quelle predisposte per gli altri candidati siano incompatibili con le condizioni psico-fisiche personali.

Art. 8

Graduatorie e criteri di assegnazione degli studenti ai docenti

1. Le graduatorie vengono pubblicate all'albo della scuola in tempo utile affinché le famiglie degli studenti risultati in posizione non utile possano provvedere ad una diversa iscrizione nelle classi prime dell'Istituto o presso altri Istituti.
2. Le graduatorie sono utilizzate per determinare la precedenza degli iscritti in relazione all'ammissione al percorso musicale. La Commissione assegna lo strumento al numero di studenti indicato all'art. 5 definiti sulla base delle attitudini rilevate e tenendo conto, nei limiti del possibile, delle preferenze espresse dalle famiglie.

Art. 9

Rinunce

1. Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie, e comunque non oltre i termini previsti dalla normativa nazionale sulle iscrizioni, è ammessa rinuncia da parte della famiglia all'iscrizione al percorso ordinamentale ad indirizzo musicale.

Art. 10

Esami di idoneità

1. È possibile effettuare esami di idoneità alle classi seconda e terza in presenza di capienza di posti liberi. Gli studenti interessati possono presentare apposita istanza entro il 31 maggio a seguito di circolare del DS. Durante la prova gli studenti devono dimostrare di possedere la preparazione per lo strumento prescelto prevista dalle programmazioni disciplinari.

Art. 11

Valutazione degli apprendimenti

1. La valutazione degli apprendimenti è effettuata dai docenti di strumento in base alle vigenti norme.

2. Nel caso in cui alcune attività di cui all'art. 3 comma 1 siano svolte da più docenti, il docente dello strumento studiato dal singolo studente è tenuto a raccogliere e gli altri docenti sono tenuti a fornire, tutti gli elementi necessari al fine di poter motivatamente proporre al consiglio di classe la valutazione in sede di scrutinio intermedio e finale.

Art. 12

Attività di formazione e di pratica musicale nella scuola primaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 gennaio 2011, n. 8 (Eventuale)

1. Tenuto conto che nell'istituto sono attivi (*oppure: Nel caso nell'istituto fossero attivati*) percorsi di formazione e pratica musicale nella scuola primaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 gennaio 2011, n. 8, i docenti di strumento musicale del percorso ordinamentale ad indirizzo musicale della secondaria di I grado, a domanda e nel rispetto dell'orario contrattuale e delle disposizioni previste dal CCNI sulle utilizzazioni, possono essere impiegati in tali percorsi.
2. L'utilizzazione nei percorsi di cui dal DM 8/11 non deve comportare in alcun modo una riduzione dell'orario personalizzato dedicato allo strumento musicale degli studenti frequentanti l'indirizzo musicale nella secondaria di I grado.

Art. 13

Collaborazione con i Licei Musicali, i Poli ad orientamento artistico e performativo e con enti e soggetti che operano in ambito musicale (Eventuale)

.....

Art. 14

Norme finali

1. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano esclusivamente ai percorsi ordinamentali ad indirizzo musicali di cui al decreto interministeriale 176/22.
2. Le classi seconde e terze a indirizzo musicale già funzionanti ai sensi del decreto ministeriale n. 201/1999 completano il percorso fino ad esaurimento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano integralmente le disposizioni previste dal Decreto Interministeriale 176/22.